SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 973)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIGGIO, ROSSI, DI LEMBO, FRACASSI, SANTALCO, BEVILACQUA, SEGNANA, BERLANDA, VENTURI, CERAMI, PAVAN, SAPORITO, CALARCO, VINCELLI, PASTORINO, BAUSI, ROSI, DEGOLA e AGRIMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1980

Norme integrative all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relative alla docenza universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — La lettera *h*) dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, recante norme di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica, prevede la possibilità di partecipazione al giudizio di idoneità per l'inquadramento, a domanda, nella fascia dei ricercatori dei medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari.

La norma suddetta muove, opportunamente, dalla considerazione che il progressivo aumento delle esigenze di ricerca e insegnamento, nonchè assistenziali, degli istituti e delle cliniche unviersitarie ha reso necessaria l'utilizzazione dei medici interni, figura, del resto, riconosciuta anche dai provvedimenti urgenti di cui al decreto-legge n. 580 del 1973, convertito nella legge n. 766 del 1973.

Peraltro dalla previsione della norma, così come formulata, rimangono allo stato esclusi, dalla possibilità di cui sopra, medici interni che pure hanno la medesima qualifica, le medesime funzioni e sono divenuti tali sulla base di condizioni di ammissione caratterizzate da garanzie obiettive di selettività non meno rigorose di quelle previste dalla citata lettera *h*) dell'articolo 7 della legge n. 28 del 1980.

In particolare detta ipotesi — limitata nel numero dei medici esclusi dalla possibilità suddetta, e pertanto ancor più grave nei suoi effetti discriminatori — si realizza laddove l'ammissione dei medici interni sia avvenuta sulla base di criteri definiti preventivamente, in via generale ed astratta, con deliberazioni di carattere regolamentare

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

emanate dai competenti consigli di facoltà di medicina e chirurgia.

Nell'ipotesi suddetta, difatti, si è realizzata una previa individuazione delle esigenze degli istituti e delle cliniche universitarie ed una previa definizione dei criteri di ammissione dei singoli aspiranti; in momenti successivi, si è proceduto alle ammissioni di questi conformemente alle esigenze e ai criteri obiettivi predisposti in via regolamentare.

Si tratta di condizioni che si presentano dotate di un carattere di ancor maggior rigore rispetto all'ipotesi prevista alla lettera *h*) dell'articolo 7 della legge n. 28 del 1980, consistente nelle deliberazioni motivate dei consigli di amministrazione delle università di appartenenza: queste, difatti, costituiscono decisioni di ammissioni singole e nelle quali l'individuazione delle esigenze è contestuale all'individuazione degli ammessi.

Nella normativa oggi proposta, per contro, si dispone l'estensione della previsione di cui all'ottavo comma dell'articolo 7 della legge n. 28 del 1980 a medici interni divenuti tali in base ad esigenze e criteri preventivamente stabiliti e, pertanto, individuati ed ammessi in condizioni di maggior rigore.

Si rileva, infine, che l'ipotesi considerata sorge da deliberazioni di facoltà di medicina e chirurgia rese necessarie dallo sviluppo e dall'aumento degli istituti e delle cliniche universitarie e che si manifestano legittime sia in relazione all'impossibilità di assunzione di personale docente sia in riferimento alle modalità procedurali adottate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella prima applicazione della legge 21 febbraio 1980, n. 28, sono egualmente inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia dei ricercatori, di cui all'articolo 7 della stessa legge, i medici interni universitari assunti con delibere nominative del consiglio di facoltà, in esecuzione di regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione dell'università prima dell'approvazione della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Hanno titolo a partecipare al giudizio di idoneità i medici che abbiano svolto la loro attività presso cliniche ed istituti universitari di diagnosi e cura per almeno due anni alla data del 31 ottobre 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con iscrizione nella legge finanziaria del 1981.